



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale – Ufficio V
Via Luigi Pranciani, 32 – 00185 Roma – ☎ 0677392289 - 📠 0670476649

MPI AOODRLA Registro Ufficiale
prot. n. 18400 - USCITA

Roma, 18 giugno 2012

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
Provinciali
LORO SEDI

Ai Dirigenti le Istituzioni Scolastiche
del Lazio
LORO SEDI

e, p.c. Alle OO.SS. del Comparto Scuola
Loro Sedi

OGGETTO: adeguamento dell'organico alla situazione di fatto - a.s. 2012/13.

Lo schema di D.I. recante disposizioni sulla definizione degli organici del personale docente per l'a.s. 2012/13 trasmesso con C.M. nr. 25, prot. 400, del 29/03/12 comunica alcune istruzioni sulla gestione delle situazioni di fatto.

Le istruzioni confermano, per l'a.s. 2012/13, la competenza del Dirigente Scolastico nel disporre, con provvedimento motivato, incrementi del numero delle classi dell'istruzione primaria e secondaria di I e di II grado e ciò nel caso in cui sussistano inderogabili necessità relative all'aumento effettivo del numero degli alunni rispetto alle previsioni, previa autorizzazione del Direttore Generale Regionale secondo i criteri ed i parametri di cui D.P.R. 81/09.

Ai sensi dell'art. 2 della Legge 268/02, i Dirigenti Scolastici, nel caso di diminuzione degli alunni rispetto alla previsione, procedono all'accorpamento o alla soppressione delle classi secondo le disposizioni citate nel precedente comma. Si ritiene utile porre in evidenza che tale responsabilità non può che essere esclusiva, considerato che solo il Dirigente scolastico è nelle condizioni di conoscere la eventuale riduzione degli alunni. Anche in questo caso, il Dirigente Scolastico dovrà emanare un provvedimento motivato, nel quale dovranno essere motivate le ragioni che non hanno permesso nella fase dell'organico di diritto di effettuare una corretta o migliore previsione.

Non sono ammessi sdoppiamenti né istituzioni di nuove classi dopo l'inizio del nuovo anno scolastico.

Le variazioni di cui al secondo comma rivestono carattere eccezionale e debbono rivelarsi assolutamente indispensabili per far fronte ad eventuali incrementi di alunni non previsti in sede di determinazione dell'organico di diritto e non devono ricadere entro la previsione di cui all'art. 4 del D.P.R. 81/09 relativo alla possibilità di derogare, in misura non superiore al 10%, al numero massimo e minimo di alunni per classe previsto per ciascun grado di istruzione.

Le richieste di incremento di classi e/o i provvedimenti di soppressione dovranno essere trasmessi ai competenti Ambiti Provinciali del Lazio entro la data del 02 luglio 2012, sulla base delle istruzioni comunicate dagli stessi Responsabili degli Ambiti Provinciali.

Per quanto riguarda la richiesta di autorizzazione di nuove classi, i Dirigenti Scolastici dovranno procedere ad un'attenta e responsabile analisi della serie storica degli scostamenti tra il numero degli alunni iscritti e quello degli alunni effettivamente frequentanti, al fine di non incorrere in quantificazioni erranee e di evitare che, con l'inizio delle lezioni, l'effettiva consistenza degli alunni risulti inferiore alla previsione, con conseguenti oneri ingiustificati per l'erario.

Le variazioni relative all'incremento delle classi che non potranno essere coperte con il personale a disposizione, per il completamento dell'orario obbligatorio, all'interno della stessa istituzione scolastica, dovranno, ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della Legge 333/01, **essere comunicate dai Dirigenti Scolastici ai Responsabili degli Ambiti Provinciali di competenza entro la data del 02 luglio 2012.**

Sempre entro gli stessi termini i Dirigenti Scolastici dovranno comunicare le riduzioni orarie conseguenti ai provvedimenti di accorpamento o soppressione delle classi.

La scadenza prevista in via generale al 10 luglio, per comunicare le variazioni d'organico, è anticipata al 02/07/2012 per consentire agli Ambiti Territoriali Provinciali di avviare la predisposizione e l'effettuazione di tutte le complesse attività di gestione del personale scolastico, necessarie per concludere entro i termini di legge le diverse operazioni previste. I Dirigenti Scolastici che adotteranno e comunicheranno i provvedimenti di autorizzazione e/o di accorpamento o soppressione di classi dopo il 02/07/2012 ed entro il 10/07/2012, dovranno indicare nelle premesse del provvedimento le particolari ragioni del ritardo, tenendo conto che la comunicazione successiva, potrebbe, da un lato, sottrarre delle disponibilità al quadro generale delle operazioni e, dall'altro, ritardare la comunicazione della riduzione di ore con evidenti conseguenze negative, anche di ordine contabile. **Nel richiamare in proposito i Dirigenti Scolastici alla particolare responsabilità, i Dirigenti degli Ambiti Provinciali del Lazio sono invitati a verificare la congruità delle motivazioni comunicate a giustificazione dell'emissione del provvedimento dopo il 02/07/2012 ed entro il 10/07/2012.**

Nel restare quindi confermata la competenza del Dirigente Scolastico nel disporre incrementi del numero delle classi dell'istruzione primaria e dell'istruzione secondaria, previa autorizzazione del Direttore Generale Regionale, è affidato ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali il preliminare incarico di esaminare le richieste e di comunicare al riguardo l'avviso.

Pertanto – come sopra indicato - tutte le variazioni alle classi sia in aumento sia in diminuzione vanno comunicate dai Dirigenti Scolastici agli Ambiti Territoriali Provinciali di competenza in tempi immediati e comunque non oltre il 02 luglio 2012. I dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali dovranno verificare la congruità delle motivazioni comunicate a giustificazione delle variazioni dei dirigenti scolastici ed eventualmente attivare, se ritenuto necessario, gli opportuni controlli. In caso di assenza o di carenza di elementi necessari per il riscontro, ovvero nel caso in cui nelle motivazioni esposte nei provvedimenti dai dirigenti scolastici non si ravvisino gli elementi giustificativi dell'incremento delle classi, resta inteso che i dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali saranno tenuti a comunicare direttamente e in forma scritta ai dirigenti scolastici interessati l'esito negativo della verifica.

Entro il 9 luglio 2012 ovvero entro la data compatibile con la comunicazione dell'obiettivo di dotazione organica assegnata in adeguamento, gli Ambiti Territoriali Provinciali del Lazio trasmetteranno alla Direzione Generale l'elenco delle richieste di aumento delle classi vagliate positivamente dagli stessi Uffici provinciali.

La Direzione Generale, previa valutazione delle richieste, provvederà poi alla autorizzazione e alla comunicazione delle variazioni in aumento consentite.

Per quanto riguarda poi la comunicazione delle disponibilità, le stesse dovranno essere comunicate, secondo le istruzioni che ciascun Ambito Provinciale comunicherà alle istituzioni scolastiche di competenza, generalmente dopo la pubblicazione dei relativi mutamenti e passaggi.

Poiché alla definizione del quadro complessivo delle disponibilità riguardanti le operazioni di inizio dell'anno scolastico concorrono anche i posti e le ore derivanti dalla concessione di esoneri e semi esoneri dall'insegnamento, si rappresenta la necessità che i relativi provvedimenti siano adottati dai Dirigenti Scolastici in tempo utile rispetto all'effettuazione delle consuete operazioni di nomina e quindi entro la scadenza che sarà fissata da ciascun Ambito Territoriale Provinciale per la comunicazione delle disponibilità. A tal riguardo si richiama l'attenzione dei Dirigenti Scolastici sulla loro esclusiva competenza dell'emanazione dei provvedimenti di esonero o semiesonero, i cui parametri di riferimento sono riportati nel comma 88, dell'art. 3 della Legge nr. 350 del 24/12/03, e sulla loro responsabilità che si riverbera anche in caso di errata valutazione sui successivi atti di nomina, sia pure effettuati dagli Uffici Territoriali o dalle scuole Polo per le supplenze, proprio sulla base delle comunicazioni fornite dai Dirigenti Scolastici. Si ricorda altresì che l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento può essere disposto nei confronti di uno dei docenti individuati dal dirigente scolastico per lo svolgimento delle attività di collaborazione previste dall'art. 34 del C.C.N.L. sottoscritto il 29/11/07.

I Dirigenti Scolastici, non appena il M.I.U.R. comunicherà la disponibilità delle funzioni di aggiornamento al Sistema Informativo, dovranno procedere all'aggiornamento del numero delle classi e degli alunni frequentanti, sulla base delle istruzioni che riceveranno in tal senso dai competenti Ambiti Provinciali.

In relazione alla materia trattata i Dirigenti degli Ambiti Provinciali del Lazio sono pertanto invitati, nel più breve tempo possibile e comunque compatibilmente con la scadenza del 02/07/12 a comunicare alle Istituzioni Scolastiche di competenza autonome istruzioni, integrando eventualmente quelle fornite con la presente lettera circolare.

Si ricorda che il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dall'art. 64 della Legge n. 133/08, comporta per i Dirigenti del M.I.U.R., compresi i Dirigenti Scolastici, l'applicazione delle misure connesse alla responsabilità dirigenziale prevista dalla normativa vigente.

L'Ufficio Scolastico Regionale si riserva di integrare e/o modificare il contenuto della presente lettera circolare, qualora ciò si renda necessario a seguito della emanazione da parte del M.I.U.R. di ulteriori specifiche istruzioni riguardanti la materia

Nel ricordare, infine, che la materia in argomento è soggetta a livello d'istituzione scolastica a informativa preventiva, ai sensi degli articoli 6 e 7 del vigente C.C.N.L. del Comparto Scuola, si ringrazia per l'attiva e partecipata collaborazione.

Il Dirigente
F.to Giuseppe Minichiello